

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione VI<sup>^</sup> Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Carmela Gallina     presidente

Michela Guantario   giudice

Ada Favarolo         giudice

riunito in camera di consiglio per deliberare sul reclamo

proposto da

**Reclamante**

contro

**BANCO BPM SPA**

**Reclamato**

avente ad oggetto il provvedimento in data 14.11.25 col quale è stata rigettata la richiesta volta ad ottenere ex art. 700 c.p.c. l'ordine nei confronti di Banco BPM s.p.a. di procedere alla stipula *di un contratto di conto corrente di corrispondenza e di dare corso alle disposizioni di bonifico e agli ordini che verranno impartiti dalla correntista e di accettare gli accrediti in entrata secondo le ordinarie norme che regolano il conto corrente bancario di corrispondenza, il tutto nei limiti del saldo attivo nonché di fissare ai sensi dell'art. 614 bis cpc in € 1.000,00, o altra differente ritenuta di giustizia, la somma dovuta dalla Banca per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli ordini di fare richiesti, condannandola al pagamento della predetta somma in caso di mancato o ritardato adempimento*

sciogliendo la riserva assunta all'udienza collegiale del 10.12.25 all'esito della discussione dei procuratori delle parti

**osserva**

il reclamo è privo di fondamento.

La società reclamante si duole per avere il giudice adito – in sede di valutazione del rifiuto opposto dall'istituto bancario alla richiesta di apertura di un conto corrente di corrispondenza - ritenuto non integrata la violazione del Regolamento CE n.2271/96 c.d. "Regolamento di Blocco" per effetto di un'interpretazione erronea della comunicazione inviata dalla reclamata.

Ribadendo - al contempo - il proprio diritto ad una tutela effettiva e l'obbligo della banca di non conformarsi all'Ordine Esecutivo n.13846 del presidente degli USA del 06.08.18 ha reiterato le censure seguenti:

- contravvenzione al divieto di conformarsi a misure extraterritoriali stabilito dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 2271/96;
- contrasto con i principi di buona fede e correttezza (artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.) interpretati alla luce del citato "*Regolamento di Blocco*" e degli articoli 16 e 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
- frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. anche alla luce di una interpretazione di tale articolo in conformità al sopra citato diritto dell'Unione Europea;
- violazione della libertà d'iniziativa economica e d'impresa (artt. 41 Cost. e 16 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea).

Così sommariamente riportate le doglianze, il Collegio reputa che il provvedimento meriti conferma sia pure con la diversa motivazione che si riporta di seguito.

La censura afferente l'interpretazione del tenore della risposta della banca risulta condivisibile.

Ad avviso del Collegio il dato letterale suggerisce che, difformemente da quanto ritenuto, il rifiuto non sia stato affatto dettato da semplici ragioni di convenienza quali la possibilità di subire sanzioni, esigenze di antiriciclaggio, la ricaduta negativa sul piano reputazionale, nonché, la necessità di operare in un'ottica di sana e prudente gestione aziendale, posto che è la stessa reclamata ad aver operato il collegamento.

L'utilizzo della locuzione "*in quanto*" riguardo alla policy interna adottata seguito dall'avvenuto inserimento della società nella lista delle Specially Designated Nationals and Blocked Persons dell'OFAC non pone dubbi circa il fatto che rappresenti la ragione esclusiva.

Il che equivale a dire un'adesione volontaria dell'istituto bancario - indubbiamente dettata da logiche di convenienza economica - al regime sanzionatorio prefigurato dall'Ordine Esecutivo n.13846 del 06.08.18 adottato dal presidente degli USA all'evidenza inteso quale normativa imperativa e vincolante.

Così qualificato il tenore della comunicazione, occorre valutare in primo luogo se la condotta costituisca o meno violazione del Regolamento di Blocco e, in caso positivo, quali conseguenze se ne debbano trarre sul piano della tutela del soggetto leso.

Tale attività non può che essere svolta assumendo quale riferimento i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la nota sentenza resa il 21.12.21 nella causa C-124/20, Bank Melli Iran/Telekom Deutschland GmbH.



Per quanto di interesse, la pronuncia ha chiarito che “...il regolamento n. 2271/96, in particolare i suoi articoli 5 e 9, letto alla luce dell’articolo 16 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia annullata la risoluzione dei contratti effettuata da una persona di cui all’articolo 11 di tale regolamento per rispettare richieste o divieti derivanti dagli atti normativi elencati, quando tale persona non dispone di un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, di detto regolamento, purché tale annullamento non comporti per la suddetta persona effetti sproporzionati rispetto agli obiettivi del medesimo regolamento, consistenti nella protezione dell’ordinamento giuridico costituito e degli interessi dell’Unione in generale. In tale esame della proporzionalità, deve essere effettuata una ponderazione tra il perseguimento di tali obiettivi, realizzato mediante l’annullamento della risoluzione contrattuale contraria al divieto di cui all’articolo 5, primo comma, del regolamento n. 2271/96, e la probabilità che la persona interessata sia esposta a perdite economiche, nonché l’entità di queste ultime nel caso in cui non possa porre fine ai suoi rapporti commerciali con una persona inserita nell’elenco delle persone colpite dalle sanzioni secondarie di cui trattasi derivanti dagli atti normativi elencati...”.

Si impone, pertanto, una comparazione nei termini sopra esposti.

Posto che entrambe le parti rivendicano il diritto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale (art.41 Cost.) declinato – quanto alla reclamante – nella possibilità di accedere ad un conto corrente bancario di corrispondenza attraverso il quale svolgere le operazioni inerenti la propria attività e, quanto alla reclamata, nella possibilità di poter sindacare le richieste - in piena aderenza alla disciplina antiriciclaggio europea e nazionale - alla stregua dei canoni di diligenza professionale, buona fede e correttezza, si ritiene corretto attribuire maggior valenza all’interesse di colui che aspira all’apertura del conto.

Non può, all’evidenza, non convenirsi con la reclamante circa il fatto che *il possesso di un conto bancario è divenuto presupposto tecnico-giuridico indefettibile per l’esercizio di qualunque attività economica lecita, rappresentando oggi uno strumento necessario di cittadinanza economica.*

Pertanto, impregiudicato che l’operatività bancaria risulti essenziale per chiunque e che ciò renda preponderante la posizione dell’aspirante correntista, la cui attività risultare negletta in caso contrario, resta da valutare quali obblighi siano ravvisabili in concreto a carico della banca.

L’attuale quadro normativo di riferimento, ad avviso del Collegio, non consente di alcun obbligo a contrarre.

Prova ne sia l’avvenuta recente approvazione – allegata dalla stessa reclamante – da parte della Camera dei Deputati in prima lettura del testo inerente la proposta di legge di modifica dell’art.1857 c.c. – volta ad introdurre l’art.1857 bis c.c. – con la quale tale obbligo viene introdotto. Tale

intervento costituisce espressione della volontà del legislatore di innovare l'ordinamento giuridico sul punto, a riscontro della sua attuale inesistenza.

Né – come preteso – risulta proficuo il riferimento alle previsioni di cui agli artt. 2597 e 1679 c.c. poiché relativi a fattispecie del tutto differenti.

In aderenza all'orientamento eurounitario più volte citato dalla reclamante, reputa il Collegio che appaia più proficuo un approccio volto a valorizzare l'effettività della tutela.

E' - tuttavia – necessario considerare il peculiare contesto di riferimento e la conseguente esigibilità della condotta richiesta in via cautelare.

Premesso che le conclusioni del ricorso sono volte a conseguire, in via d'urgenza, l'ordine per la Banca di *stipulare un contratto di conto corrente di corrispondenza con I \_\_\_\_\_ l. e di dare corso alle disposizioni di bonifico e agli ordini che verranno impartiti dalla correntista e di accettare gli accrediti in entrata secondo le ordinarie norme che regolano il conto corrente bancario di corrispondenza, il tutto nei limiti del saldo attivo* e che analoghe conclusioni sono state riportate in relazione al successivo giudizio di merito (con l'aggiunta per quest'ultimo – in via subordinata – dell'ordine per la Banca di *aprire il rapporto di conto corrente di corrispondenza cor. \_\_\_\_\_ e di mantenerlo in essere ed attivo almeno sino a quando non verrà assicurata alla ricorrente la disponibilità di un altro conto corrente, ovvero sino alla diversa scadenza ritenuta di giustizia*) il dato peculiare è rappresentato dall'attuale assenza di un rapporto tra le parti il cui avvio è, appunto, richiesto in via coattiva.

Tale peculiarità costituisce, al contempo, una grossa criticità ai fini dell'individuazione dello specifico strumento per attuare la tutela invocata.

E' indubbio che, laddove la violazione del Regolamento di blocco sia consistita nel recesso dal rapporto, la tutela si traduca nel ripristino della situazione pregressa, previo accertamento dell'illiceità della condotta e la conseguente declaratoria di nullità dell'atto.

Ciò è coerente con lo schema della reintegrazione in forma specifica prevista dall'art. 2058 c.c.

Il quadro fattuale odierno risulta ben diverso atteso che la reclamata ha opposto un rifiuto all'avvio del rapporto: rapporto, si badi, caratterizzato non soltanto da un precipuo connotato temporale di durata ma, altresì, da un contenuto oltremodo articolato come riscontrato dalle conclusioni sopra riportate ossia *dare corso alle disposizioni di bonifico e agli ordini che verranno impartiti dalla correntista e di accettare gli accrediti in entrata*.

L'accoglimento della richiesta, verrebbe a tradursi nell'elaborazione per via giudiziale di un regolamento negoziale per disciplinare operazioni future di varia natura - attive e passive - dettandone i contenuti sia economici che giuridici: risultato, questo, all'evidenza del tutto singolare.

Opinare diversamente equivarrebbe a consentire un'etero-regolamentazione di un accordo dal contenuto complesso, quale quello in ambito bancario e finanziario, la cui sintesi è spesso frutto di trattative elaborate.

Quanto precede rende la richiesta cautelare insuscettibile di accoglimento così confermandosi il provvedimento reclamato.

Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza.

p.q.m.

il Tribunale nella composizione collegiale sopra riportata, così decide:

1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante a rifondere alla reclamata le spese del presente giudizio liquidate in € 3.200 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.

Milano così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025

Il presidente relatore  
Carmela Gallina

